



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 46 del Registro

data 25/05/2023

OGGETTO: Presa atto del "Regolamento per i servizi di Taxi e di noleggio con conducente con autovettura".

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di Maggio alle ore 16,20 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

COGNOME E NOME	CARICA RIVESTITA	P	A
SCRAVAGLIERI Carmelo Giancarlo	Sindaco	X	
PRIVITERA Santo <u>ve conferenz</u>	Vice- Sindaco	X	
RIZZO Roberta	Assessore		X
MAZZAGLIA Adele <u>ve conferenz</u>	Assessore	X	
	TOTALE	03	03

1) Partecipa il Segretario Comunale dr. Filippo Ensabella.

1) VIDEO CONFERENZA

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 43 datata 19/05/2023

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e ss. mm. e ii. ;

DELIBERA

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

☒ di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

☐ aggiunte/integrazioni (1)

☐ modifiche/sostituzioni (1)

☒ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario Comunale verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presa atto del "Regolamento per i servizi di Taxi e noleggio con conducente con autovettura".

Proponente

Redigente:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

con deliberazione di C.C. del n. 33 del 30/09/1998 veniva approvato il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente;

VISTI

La legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992; Nuovo codice della strada e successive modificazioni;

L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22 L.R. 16 aprile 2003 n. 4, L.R. 22 dicembre 2005 n. 19;

CONSIDERATO che l'attuale regolamento comunale di cui in premessa risulta superato dalla normativa vigente;

RINETUTO pertanto necessario procedere ad adeguare il regolamento comunale in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e della L.R. n. 29 del 6 aprile 1996 e ss.mm.ii, i Comuni approvano i Regolamenti Comunali sull'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea, i quali disciplinano:

- Il numero delle licenze per il servizio taxi e delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da immettere in servizio;
- I requisiti e le condizioni e le modalità relative al trasferimento delle licenze e autorizzazioni e le modalità di svolgimento del concorso pubblico per l'assegnazione delle stesse;
- Le condizioni e le modalità relative al trasferimento delle licenze e autorizzazioni;
- Le caratteristiche dei veicoli;
- Modalità di svolgimento del servizio;
- Le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio;
- I criteri per la determinazione delle tariffe;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'allegato "Regolamento per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura" per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere copia del sopra citato "Regolamento" alle P.L. per eventuali osservazioni in merito, dando atto che trascorsi quindici giorni dall'avvenuta trasmissione, lo stesso è da intendersi conforme alle proprie volontà;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività al Consiglio Comunale per la relativa approvazione ai sensi di legge.

Proposta di Deliberazione di GIUNTA MUNICIPALE n. 43 del 19/05/2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

18 MAG. 2023

Li,



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

FINANZIARIO

Li,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

.....



COMUNE DI CATENUOVA

(LIBERO CONSORZIO FRA I COMUNI DI ENNA)

Regolamento Servizi Taxi noleggio
(Allegato delibera G.M.n. 46 del 25/05/2023)



CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e autovettura (di seguito nominati "Taxi" e "N.C.C.") sino a nove posti nell'ambito del territorio del comune di Catenanuova, in conformità alla legge n. 21 del 15 gennaio 1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Art. 2 (Definizione del servizio)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacunari ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Pertanto, costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
 - a. Il servizio di taxi con autovettura, motocarozza, natante e veicoli a trazione animale;
 - b. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozza, natante e veicoli a trazione animale.
2. Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Art. 3 (Disciplina del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente e di taxi è disciplinato dalle norme contenute nel seguente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento i servizi di cui al comma 1 sono disciplinati dalle leggi dello Stato e della Regione Sicilia, tra cui:
 - Legge 15/01/1992 n. 21, relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, che si applica nel territorio della Regione Siciliana con modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 6 aprile 1996 n.29 e ss.mm.ii. (L.R. 9 agosto 2002 n. 13, L.R. 28 novembre 2002 n. 22 L.R. 16 aprile 2003 n. 4, L.R. 22 dicembre 2005 n. 19) d'ora in poi Legge;
 - Nuovo Codice della strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
 - Articolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";

- Decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- Decreto Ministero dei trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o autonoleggio con conducente”;
- Decreto Ministero dei trasporti 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- D.Lgs 21 novembre 2005, 286 (Gazzetta Ufficiale, 9 gennaio n. 6) Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore;
- Legge 11/02/2019 n. 12 – Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 14/12/2018 n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;
- Circolare Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità prot. n. 6067 del 17/07/2019;
- Decreto Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità 19/12/2019.

Art. 4 (Organico dei veicoli)

1. L’organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:
 - a. Servizio di Taxi n.2 licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli;
 - b. Servizio di N.C.C. n.6 autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.
2. Le modifiche di organico, dovute a dimostrabili variazioni di uno o più parametri generatori di domanda o ad altre esigenze parimenti dimostrabili, sono approvate dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva.

CAPO II (CONDIZIONI DI ESERCIZIO)

Art. 5 (Titolo per l’esercizio dei servizi)

1. L’esercizio dei servizi di Taxi e N.C.C. è subordinato alla titolarità rispettivamente di apposita licenza comunale (Taxi) e autorizzazione comunale (N.C.C.), rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
2. Per poter conseguire la licenza o l’autorizzazione occorre essere iscritti al ruolo, così come previsto dall’art.6 della legge 21/92 e dall’art. 4 comma 3 della L.R. 13/2002.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall’art.9 della Legge 21/92.
4. La licenza o l’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante gli spostamenti.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o autorizzazione, o sostituito da un collaboratore familiare o un dipendente, sempre che iscritto al ruolo.

Art.6
(Cumulo dei titoli)

1. Le licenze e le autorizzazioni sono riferite ad un singolo veicolo.
2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio di Taxi, ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.
3. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di N.C.C. fino ad un massimo di due.

Art. 7
(Ambiti operativi territoriali)

1. I titolari di licenza e di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e negli altri Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
2. Per il servizio di Taxi, il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune di Catenanuova.
3. L'inizio del servizio N.C.C. avviene con partenza della vettura dalla rimessa.

Art. 8
(Operatività del servizio taxi)

1. I taxi devono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo.
2. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento del comune, appositamente riservate ai taxi
3. La corsa può essere acquisita in transito quando il cliente si rivolge direttamente al tassista con richiesta a vista.

CAPO III
(ACQUISIZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 9
(Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze o le autorizzazioni vengono concesse dal comune a seguito di bando pubblico di concorso (vedi art.15 del presente Regolamento). Per poter partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
 - b. Possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
 - c. Possedere il titolo di studio relativo alla scuola dell'obbligo;
 - d. Aver compiuto il 21esimo e non aver superato il 65esimo anno di età;
 - e. Possedere la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone;
 - f. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92;
 - g. Essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - h. Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;

- i. Non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti ad altra persona;
 - j. Non essere titolari di licenza Taxi o di autorizzazione di N.C.C. rilasciata da altro comune;
 - k. Non essere già titolari di altra licenza Taxi;
 - l. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno tripla rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta, altresì, la disponibilità, nel territorio del comune di Catenanuova, di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio. L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa a riguardo.
3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dalla legge D.P.R. 445/2000.
4. In caso di ragionevoli dubbi il responsabile del procedimento può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Art. 10

(Impedimenti soggettivi)

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza e delle autorizzazioni:
 - a. L'essere in corso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione della professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b. L'essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 1423/56 (misure di prevenzione), 575/65 e successive modifiche (antimafia), 726/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - c. L'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - d. L'essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - e. L'essere in corso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni, salvo i casi di riabilitazione;
 - f. Non essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, nonché ai pagamenti di imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - g. Svolgere altre attività lavorative in modo permanente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata al competente ufficio;

- h. Non essere in possesso dei requisiti morali, giuridici, fisici, psichici e di sana e robusta costituzione, come da legge n.120 del 29/07/2010.

CAPO IV (COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA)

Art. 11 (Composizione e nomina)

1. Per l'esame di problemi di carattere generale, per l'espressione di pareri in riferimento all'esercizio del servizio di Taxi e N.C.C. e all'applicazione del presente Regolamento è istituita un'apposita Commissione Consultiva.
2. La Commissione Consultiva è istituita con atto del sindaco ed è composta da:
 - a. Dirigente dell'area competente o dal suo delegato, che la presiede
 - b. Comandante del corpo di Polizia Locale o dal suo delegato
 - c. Rappresentanti delle categorie sindacali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale che opera presso l'ufficio competente appartenente almeno alla categoria C.

Art. 12 (Funzioni)

1. La Commissione Consultiva esprime parere obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie:
 - a. Applicazione ed interpretazione del seguente Regolamento;
 - b. Modificazioni al presente Regolamento;
 - c. Applicazione delle sanzioni di sospensione o revoca, nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - d. Tariffe del servizio Taxi;
 - e. Criteri e procedure per i turni e gli orari del servizio Taxi.
2. La Commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti pareri facoltativi la Commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere dovrà essere reso.
3. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Presidente della Commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 13 (Modalità di funzionamento)

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.
2. La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora vi sia richiesta di pareri facoltativi. È, altresì, convocata una volta all'anno per l'esame di problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
4. In caso di assenza temporanea del presidente la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale più anziano di età.
5. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario della Commissione.
6. Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.
7. I membri che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono dalla Commissione.
8. Le sedute sono pubbliche.
9. Le votazioni sono palesi, a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
10. Qualora una deliberazione concerna interessi personali di uno o più membri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte sia alla discussione che alla votazione.
11. I pareri sono deliberati con voto favorevole della metà più uno dei componenti effettivi della Commissione; in caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Per le attività della Commissione e per la partecipazione alle sedute non spetta alcun compenso e/o rimborso.

Art. 14

(Durata in carica e sostituzione dei membri)

1. La Commissione Consultiva resta in carica fino alla durata della carica amministrativa e tutti i suoi componenti rieleggibili.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ovvero ad iniziativa del comune (per quanto riguarda i dipendenti comunali) o dell'associazione che li ha designati.

CAPO V

(MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI)

Art. 15

(Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio Taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a bando di pubblico concorso a copertura delle licenze e autorizzazioni disponibili.
2. Per essere ammesso al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 9 e la mancanza di impedimenti soggettivi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.
3. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si siano resi disponibili presso il comune uno o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente

numerico delle stesse. Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del comune, nonché sul sito istituzionale.

4. I soggetti interessati possono concorrere ad una sola licenza per Taxi e a non più di n.2 autorizzazioni per ogni bando, fermo restando i divieti di cumulo previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 16

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di pubblico concorso deve obbligatoriamente contenere:
 - a. Numero delle licenze e/o autorizzazioni da assegnare;
 - b. I requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o autorizzazioni, nonché gli impedimenti soggettivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
 - c. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - d. L'indicazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - e. Indicazione dei criteri della valutazione dei titoli;
 - f. Il rinvio alle norme del presente Regolamento;
 - g. Schema di domanda di partecipazione al concorso.

Art. 17

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso, da presentarsi al comune di Catenanuova, deve essere conforme al modello appositamente predisposto ed allegato al bando.
2. Le domande dovranno essere consegnate in busta chiusa brevi manu presso l'ufficio protocollo del comune di Catenanuova entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando. Ove il termine di presentazione scade in un giorno festivo si intende prorogato al giorno feriale seguente.
3. Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del bando e quelle consegnate oltre il termine dei 30 giorni.
4. Nella domanda dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente Regolamento e l'assenza di cause di impedimento di rilascio di licenza o autorizzazione e, in particolare, l'assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio. I dati dichiarati verranno trattati dai funzionari amministrativi in conformità al Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati).

Art. 18

(Commissione di concorso)

1. Le domande pervenute saranno esaminate dalla Commissione Consultiva, alla luce dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, finalizzata alla predisposizione di una graduatoria. La Commissione si pronuncerà sull'ammissibilità delle domande.
2. La riunione della Commissione dovrà essere convocata entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle domande.

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, salvo che non si esaurisca prima del termine. Nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.
4. La graduatoria sarà fissata per giorni 15 e ne sarà data pubblica informazione sul sito istituzionale del comune di Catenanuova.

Art. 19

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le licenze o le autorizzazioni comunali per l'esercizio rispettivamente del servizio di Taxi e N.C.C. la Commissione valuta la regolarità delle domande e provvede a stabilire una graduatoria fra le domande ammesse sulla base dei seguenti titoli:
 - a. Laurea (punti 3), Diploma di maturità (punti 2), Licenza media (punti 1);
 - b. Per ogni anno di anzianità complessivamente risultante dal certificato storico della camera di commercio nel settore noleggio con conducente in qualità di titolare punti 2 fino ad un massimo di punti 8;
 - c. Periodo di servizio prestati come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 0,50 per ciascun semestre fino ad un massimo di 4;
 - d. Veicolo attrezzato appositamente per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 3;
 - e. Veicolo adeguato alle normative antinquinamento: punti 2;
 - f. Residenza del richiedente nel comune di Catenanuova da almeno 1 anno: punti 4.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al candidato più giovane di età. In caso di ulteriore parità, si farà riferimento al carico familiare.

Art. 20

(Rilascio della licenza o dell'autorizzazione e validità della stessa)

1. Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria il dirigente del servizio competente, con successivo provvedimento emette un atto autorizzatorio.
2. La licenza e l'autorizzazione hanno validità illimitata.
3. I titolari entro il 31 dicembre di ogni anno sono tenuti a presentare, all'ufficio comunale competente, una dichiarazione di prosecuzione attività contenente la sussistenza e la validità di tutti i requisiti previsti per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione (art. 9 del presente Regolamento). La mancata presentazione della licenza per il rinnovo entro il termine di cui sopra comporta la decadenza.
4. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e qualora non si sia più in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del presente Regolamento o al verificarsi degli impedimenti di cui all'art.10.

Art. 21
(Inizio del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri quattro mesi solo in presenza di legale certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

CAPO VI
(MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE O DELLE
AUTORIZZAZIONI)

Art. 22
(Trasferibilità per atto tra vivi)

1. L'autorizzazione è trasferibile alle condizioni di cui all'art. 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta al Comune di Catenanuova sottoscritta dal titolare deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo dei requisiti prescritti.
2. Nel caso di cui all'art. 9, comma 1 lettera c) della legge 15 gennaio 1992 n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia o infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve entro dieci giorni essere consegnato al Comune unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
3. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.
4. I sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 27, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione conseguita in un Comune dell'area tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 23

(Trasferibilità per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare e qualora vi siano eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ai sensi dell'art. 9 comma 2 della Legge 21/92.
2. Gli eredi devono comunicare il decesso al competente ufficio comunale che ha rilasciato il titolo entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione sottoscritta da tutti gli eredi deve, altresì, segnalare una delle seguenti alternative:
 - a. Il trasferimento del titolo ad uno degli eredi in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad un soggetto terzo, anch'esso in possesso di detti requisiti. Alla comunicazione è allegata la documentazione necessaria e la dichiarazione di accettazione del terzo;
 - b. La volontà degli eredi di trasferire entro due anni dal decesso e dietro autorizzazione del sindaco, il titolo ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al momento non ancora in possesso dei requisiti prescritti.
3. Nel caso di cui al comma 2 lettera b, nel qual caso la richiesta venga accolta, il sindaco può prescrivere la sostituzione alla guida fino al trasferimento della licenza. In caso contrario, fissa un termine perentorio non superiore a quattro mesi per il trasferimento a terzi.
4. Nel caso di cui al comma 2 lettera a, l'ufficio competente, in segui all'accertamento dei requisiti richiesti, provvede al rilascio del titolo all'erede o al terzo subentrante entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve comunque uniformarsi alle decisioni del giudice tutelare.

CAPO VII

(ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI)

Art. 24

(Sostituzione alla guida)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a. Per motivi di salute, gravidanza e puerperio;
 - b. Chiamata alle armi;
 - c. Per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - d. Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e. Nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza Taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della Legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'art.10 comma 3 della Legge 21/92, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina

vigente. Al tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettiva per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di cui alla normativa vigente. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione a termine non superiore a sei mesi.

4. Il titolare della licenza Taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio competente del comune di Catenanuova. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resi da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:
 - a. Contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
 - b. Posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
 - c. Iscrizione alla camera di commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
 - d. Comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.
5. Qualora dalle verifiche di ufficio, espletate entro tre giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 25

(Collaborazione familiare)

1. I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione familiare, ai sensi dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92 purchè non titolari di altra licenza Taxi o autorizzazione N.C.C.
2. L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del comune cui va presentata la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art.10 comma 4 della Legge 21/92;
 - b. Dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art.9 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10.
3. Il comune rilascia il nulla osta entro 30 giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.
4. Il collaboratore familiare per il servizio Taxi ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della licenza o autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 26
(Personale dipendente)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio competente la seguente documentazione:
 - a. Copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/92 per il personale con la qualifica di autista;
 - b. Copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;
 - c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.
2. La situazione del personale dipendente (numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi) è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. Il nominativo dei dipendenti con la qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO VIII
(OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI TAXI E N.C.C.)

Art. 27
(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti delle autovetture dei servizi Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:
 - a. Mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il proprio veicolo;
 - b. Seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato;
 - c. Caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori, salvo che tale trasporto non rechi danno al veicolo;
 - d. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione del codice della strada;
 - e. Applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento Taxi e N.C.C. ed, esclusivamente per i Taxi, gli adesivi specificante la tipologia della tariffa stabilita dal comune di Catenanuova;
 - f. Compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
 - g. Tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, devono essere aggiornati;
 - h. Avere durante il servizio abbigliamento decoroso e confacente al pubblico servizio prestato;

- i. Depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente ufficio del comune di Catenanuova;
- j. Trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti;
- k. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo il cambio di residenza entro il termine di 30 giorni;
- l. Comunicare all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo eventuali disposizioni delle prefetture relative a sospensione della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica delle disposizioni medesime.

Art. 28

(Obblighi specifici per l'esercente del servizio Taxi)

- 1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27 l'esercente del servizio Taxi ha l'obbligo di:
 - a. Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona da effettuarsi nell'ambito dell'area del comune perché il numero di richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative delle autovetture o l'autovettura sia già impegnato o in procinto di terminare il servizio;
 - b. Avere il segnale Taxi illuminato nelle ore notturne;
 - c. Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - e. Rispettare i turni e gli orari di servizio;
 - f. Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g. Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

Art. 29

(Obblighi specifici per l'esercente del servizio N.C.C.)

- 1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 27, l'esercente del servizio N.C.C. ha l'obbligo di:
 - a. Rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti), salvo cause di forza maggiore;
 - b. Comunicare, entro sette giorni, all'ufficio del comune che ha rilasciato il titolo la variazione dell'indirizzo della rimessa;
 - c. Riportare la vettura in rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di precedente prenotazione.

Art. 30

(Diritti del conducente)

1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i diritti di:
 - a. Essere tempestivamente informati, da parte dell'ufficio competente in materia, attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
 - b. Richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
 - c. Rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo quanto disposto dall'art. 27 comma 1, lettera j);
 - d. Applicare, all'interno del veicolo, una targa con il divieto di fumare;
 - e. Esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione;
2. In particolare il tassista ha diritto di:
 - a. Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione;
 - b. Rifiutare, altresì, la corsa a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
 - c. Pretendere, in caso di attesa richiesta dall'utente, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento ed un anticipo sulla sosta richiesta;
 - d. Rifiutare la corsa che comporti l'allungamento del servizio di oltre trenta minuti al turno di lavoro prescelto;
 - e. Non consentire all'utente l'accesso ai posti anteriori, qualora la vettura sia dotata di schermo (o scudo) protettivo divisorio.

Art. 31

(Divieti per i conducenti di Taxi e N.C.C.)

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio di:
 - a. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
 - b. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - c. Chiedere compensi non conformi o aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
 - d. Togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - e. Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - f. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - g. Trasportare animali di loro proprietà;
 - h. Consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - i. Applicare nella autovettura contrassegni che siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - j. Effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.

Art. 32

(Divieti specifici per l'esercente in servizio taxi)

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 31 all'esercente il servizio Taxi è vietato:
 - a. Fare salire sul mezzo, durante la sosta nelle piazzole, persone estranee per intrattenimento;
 - b. Consumare cibo durante la sosta nelle piazzole;
 - c. Effettuare servizio di trasporto passeggeri con il segnale "vettura libera";
 - d. Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;
 - e. Accettare prenotazione in qualsiasi forma;
 - f. Sollecitare l'utilizzo della propria autovettura da parte degli utenti;
 - g. Iniziare il servizio nel territorio di altro Comune che non sia dell'area;
 - h. Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio.

Art. 33

(Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.)

1. In conformità a quanto disposto dall'art 29, lettera c, è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.
2. Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore ovvero, al più tardi, entro le successive ventiquattro ore all'ufficio comunale competente.

CAPO IX

(CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI, STRUMENTAZIONE E ALTRE DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE AI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI E N.C.C.)

Art. 34

(Caratteristiche dei veicoli)

1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono:
 - a. Avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b. Essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c. Avere idonea agibilità ed almeno tre sportelli laterali;
 - d. Avere un bagagliaio o eventualmente un portabagagli all'esterno idoneo al contenimento delle valigie;
 - e. Essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore, per i taxi a sette e per il noleggio a nove;
 - f. Essere a norma con l'ultima omologazione in vigore al momento del rilancio dell'autorizzazione e della licenza;
 - g. Ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme per il trasporto di soggetti disabili.

2. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita, deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e preventivamente comunicata all'ufficio competente del Comune di Catenanuova. L'ufficio stesso può intervenire, nei termini di trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 35

(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi)

1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 34, l'autovettura taxi deve:
 - a. Essere dotata di tassametro, con le caratteristiche di cui all'art. 37;
 - b. Avere a bordo la tabella delle tariffe a disposizione dell'utenza ed esposta in modo ben visibile. La tabella deve essere collocata nella parte retrostante dei sedili anteriori, con la possibilità di estrarla da eventuali supporti, per la lettura nelle diverse lingue straniere;
 - c. Portare nel cruscotto, unitamente al contrassegno indicante il numero della licenza, gli appositi adesivi specificanti la tipologia delle tariffe e dei supplementi. Qualora non sia possibile, per insufficienza di spazio o per le caratteristiche tecniche del cruscotto, la collocazione degli adesivi può essere fatta in luogo diverso, all'interno del veicolo, purché visibile;
 - d. Essere del colore stabilito dall'art. 12 comma 6 della legge 21/1992 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 novembre 1992;
 - e. Portare negli sportelli anteriori il solo contrassegno identificativo indicando il numero della licenza, il nome e lo schema del Comune di Catenanuova, la scritta in colore nero "Servizio pubblico" e una dicitura inerente il servizio d'area, del tipo stabilito con apposita ordinanza del Comune di Catenanuova;
 - f. Portare sul tetto apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI";
 - g. Applicare l'apposito segnale "Vietato Fumare";
 - h. Portare, se collegata a un ponte radio, sulle parti laterali dei parafranghi anteriori, un contrassegno di riconoscimento approvato dall'Amministrazione Comunale di Catenanuova.
2. Per la pubblicità non luminosa, nei modi di cui all'art. 1, comma 4, lett. c.) del D.Lgs 20.09.1999, n. 400 (applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate), con apposita determinazione dirigenziale del Comune di Catenanuova, concordata, ove possibile, con le organizzazioni economiche e sindacali di categoria, viene stabilito o approvato il tipo dei contrassegni di cui alle lett. e., g. ed h. del comma 1 e viene altresì individuata la loro esatta collocazione sul veicolo, avendo cura di garantire la piena visibilità degli stessi e la loro non confondibilità, per vicinanza e colorazione, con i messaggi pubblicitari.

Art. 36

(Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.)

1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 34, l'autovettura N.C.C. deve:
 - a. Portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C." lo stemma

- Comune di Catenanuova ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del comune di Catenanuova;
- b. Essere dotata di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - c. Applicare apposito segnale "VIETATO FUMARE".

Art. 37

(Tassametro per il servizio taxi)

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a. Funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b. Indicare l'importo in Euro;
 - c. Il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22:00 e le ore 6:00;
 - d. Il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 6:00 e le ore 22:00 delle giornate festive di calendario;
 - e. I supplementi c. e d. non sono cumulabili;
 - f. Tutti i supplementi devono essere visualizzate sul display, poi sommati all'importo tassametrico a fine corsa con il posizionamento in cassa;
 - g. L'avvio del tassametro deve avvenire con la digitazione di due diversi tasti.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che l'autista e l'utente possono leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro è omologato in esito all'accertamento del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1.
4. Il tassametro viene piombato dopo verifica della corretta taratura tariffaria e della collocazione di cui al comma 2.
5. Tutte le disposizioni impartite dal Comune di Catenanuova ed aventi effetto su tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi.
6. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 1 o in contrasto con le disposizioni di cui al comma 2 e 5, ovvero non piombati, alterati o guasti.
7. Tutti gli interventi su tassametro, ivi compresi omologazione, adeguamento tariffario, taratura, verifiche, piombature, sono effettuati esclusivamente da imprese titolari di officina autorizzata da Comune di Catenanuova. Dette imprese devono essere iscritte al relativo registro o all'albo delle imprese artigiane presso la Camera di Commercio di Palermo-Enna. Il titolare dell'impresa deve possedere requisiti personali di cui all'art. 240, comma 1, lett. da a) ad e) del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 15 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche. Le attrezzature occorrenti di cui le imprese devono essere dotate sono stabilite con apposita determinazione del Responsabile del Settore competente del Comune di Catenanuova. L'autorizzazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta. In caso di interventi sul tassametro in difformità alle prescrizioni del presente articolo o da quelle delle autorizzazioni, le imprese responsabili sono soggette a sanzione amministrativa di una somma da € 51,64 a € 516,46 oltre alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 38
(Controllo delle autovetture)

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, le autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima del rilascio dell'autorizzazione, a controllo da parte del competente ufficio del Comune di Catenanuova, onde accertare esistenza delle caratteristiche dall'art. 34, 35 e 36. Per l'effettuazione del controllo l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale.
2. I titolari delle licenze taxi o autorizzazione N.C.C., previa comunicazione diretta agli stessi o alle loro organizzazioni economiche, effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati. In caso di ottemperanza si applica la sanzione di cui all'art. 50.
3. L'ufficio, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.
4. L'autovettura sottoposta a controllo che sia riscontrata priva di tutto o di parte delle caratteristiche del presente regolamento deve, nel termine indicato dall'ufficio Comunale, essere ricondotta alle condizioni regolamentari. Il termine per provvedere deve risultare congruo del tipo di preiscrizione per ottenere l'attestazione di idoneità. Trascorso inutilmente detto termine, fatto salvo cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comune di Catenanuova provvede ai sensi dell'art. 52.

Art. 39
(Avaria dell'autovettura)

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debbano essere sospesi, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato fino a verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 40
(Sostituzione autovettura per fermo tecnico)

1. Il titolare di licenza o autorizzazione, previa esibizione della certificazione attestante il periodo di fermo tecnico e previo nullaosta dell'ufficio competente del Comune di Catenanuova, può sostituire la propria autovettura, ferma per guasto tecnico e per il solo periodo di fermo, con quella di proprietà di altro componente del proprio nucleo familiare o presa a noleggio, fermo restando il predetto veicolo presenti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 41
(Servizio centralizzato)

1. I servizi Taxi e N.C.C. possono svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato.

2. Il servizio centralizzato Taxi raccorda l'utente con operatori del servizio stesso, il quale assicurano il soddisfacimento della richiesta mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina al luogo di prelevamento dell'utente.
3. Il servizio centralizzato di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sede o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente o via telematica con le singole autovetture in servizio per consentire alle stesse, a termine del contratto di trasporto in corso, di soddisfare direttamente la prenotazione senza rientro in rimessa.

Art. 42

(Uso proprio dell'autovettura Taxi)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del DLgs 19 novembre 1997, n. 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio della autovettura adibita al servizio Taxi. In tal caso il titolare deve occultare il contrassegno luminoso con la scritta "TAXI". Lo stesso si intende esteso alle autovetture adibite a N.C.C.

CAPO X

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI)

Art. 43

(Responsabilità della gestione operativa)

1. Al Dirigente dell'ufficio competente, nonché al Corpo della Polizia Locale, spetta ogni attribuzione in ordine alla gestione operativa del servizio.
2. Al responsabile di tale ufficio compete, pertanto, l'adozione di tutte le misure e i provvedimenti necessarie ai quali gli operatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 44

(Turni ed orari del servizio taxi)

1. Il servizio Taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dall'ufficio comunale.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari stabiliti dall'ufficio comunale sentito il parere consultivo delle organizzazioni di categoria. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. Il periodo di riposo non può comunque essere inferiore a sei ore.
3. All'inizio del servizio è consentito caricare l'utenza dieci minuti prima dell'orario purché il posteggio sia privo di altri taxi. Altresì, è consentito restare in attesa, ma in coda al posteggio e dando sempre la precedenza ai tassisti in servizio.
4. Il tassista deve esporre, in maniera visibile dall'esterno della autovettura, la scheda mensile rilasciata dal Comune di Catenanuova dove devono essere riportati:
 - a. Il turno del servizio;
 - b. L'orario di servizio della giornata.
5. Il contrassegno distintivo del turno deve essere posto nel lunotto posteriore dell'autovettura in posizione tale da non pregiudicare la visibilità.

6. Per motivi di salute, gravi situazioni familiari, incarichi dirigenziali negli organismi economici o sindacali di categoria, possono essere concessi temporanei turni speciali. La richiesta deve essere presentata all'ufficio comunale e comprovata da apposita documentazione allegata.

Art. 45
(Trasporto disabili)

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 21/1992, i servizi di taxi e di N.C.C. sono accessibile a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.
2. Tutte le autovetture per i servizi taxi e N.C.C. possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto dei soggetti disabili di particolare gravità.
3. I veicoli appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti disabili devono esporre, in corrispondenza relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto all'art. 2 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e ss.mm.ii. devono essere adattati con dispositivi meccanici per consentire ai diversamente abili che non possono scendere dalla sedia a rotelle di accedere con la stessa sul veicolo.

Art. 46
(Tariffe e determinazione numero autovetture)

1. Le tariffe del servizio taxi, comunque articolate, devono ricondursi alle due tipologie, urbana ed extraurbana, di cui all'art. 13 della Legge 21/92. Le tariffe e gli eventuali supplementi sono determinati ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 42.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi minimi stabiliti dal comune in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993 in esito a procedimento analogo a quello disciplinato al comma 1.
3. I tassisti e i noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carta di credito bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverso dal contante.

Art. 47
(Ferie, assenze, aspettativa, distacchi)

1. Ogni titolare di licenza taxi e di autorizzazioni di noleggio, ha diritto, annualmente, quarantacinque (45) giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati, presentando entro il 30 gennaio la programmazione delle ferie. Le assenze per licenze matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerate giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici (15) giorni continuativi, il titolare deve, almeno quindici (15) giorni prima, darne comunicazione scritta all'ufficio comunale, che, qualora riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.
2. Per il servizio taxi ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio, agli organismi economici di appartenenza, i quali provvedono, a darne comunicazione

mensile all'ufficio comunale entro i primi dieci giorni del mese successivo. Per i tassisti non associati la comunicazione, entro le ventiquattro ore deve essere data direttamente all'ufficio comunale.

3. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del trasferimento della licenza o autorizzazione, il periodo di aspettativa è considerata attività di servizio.
4. Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della licenza – autorizzazione per mandato politico o sindacale, conformemente alle leggi vigenti.

Art. 48

(Servizi Taxi convenzionati)

1. Le associazioni dei tassisti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) e e) della legge 21/92 possono stipulare convenzione con soggetti terzi, pubblici e privati, allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese le riduzioni di cui all'art. 46 comma 1.
2. Il contenuto della convenzione non può essere in contrasto con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento.
3. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri irregolarità o violazione, sentito il parere della Commissione Consultiva, dispone per la regolarizzazione ovvero adotta i necessari provvedimenti interdettivi e sanzionatori.

CAPO XI

(ILLECITI E SANZIONI)

Art. 49

(Diffida)

1. I titolari di licenza o autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente di un formale richiamo della autorità ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 50.

Art. 50

(Sospensione dell'efficacia del titolo. Casi e procedimento)

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:
 - a. Utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b. Prestazione del servizio con tassametro manomesso;
 - c. Avere tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;

- d. Aver fornito testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - e. Violazione dell'art. 25 comma 4;
 - f. Violazione dell'art. 31 lettera e;
 - g. Violazione dell'art. 31 lettera g, qualora ciò dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - h. Violazione dell'art. 37 comma 5 e 6;
 - i. Violazione dell'art. 38 comma 2;
 - j. Violazione dell'art. 45 comma 1;
 - k. Violazione dell'art. 47 comma 2;
 - l. Violazione dell'art. 3.
- 2. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori, dipendenti o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione.
 - 3. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 giorni. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme previste per legge.
 - 4. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento sanzionatorio, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'ufficio comunale, il quale dispone immediatamente il fermo dell'autovettura e procede alla rilevazione chilometrica, sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione. Qualora trattasi di Taxi ed il titolare intenda adibire l'autovettura ad uso proprio, l'ufficio comunale competente dispone l'occultamento del contrassegno luminoso con la scritta "TAXI", nonché la programmazione del tassametro.

Art. 51

(Sospensione cautelare)

- 1. Qualora il titolare o i suoi legittimi sostituti, collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità (reati contro la persona), l'amministrazione può procedere, in via cautelare, alla sospensione del medesimo dal servizio. In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 52

(Decadenza del titolo. Casi e procedimento)

- 1. Per i seguenti casi si applica la sanzione amministrativa della decadenza del titolo:
 - a. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - b. Per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi senza giustificazione;
 - c. A seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 50;
 - d. Quando vi sia violazione alle disposizioni contenute nell'art. 38 comma 4;

- e. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio;
 - f. In tutti i casi in cui il titolare di licenza Taxi o N.C.C. opera in difformità alle leggi vigenti nazionali, regionali, ovvero in difformità al presente regolamento.
2. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, le violazioni di cui al comma 1, lettera b. e dell'art. 38 comma 4 comportano la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione.
 3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti e alla Camera di Commercio competente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della Legge 21/92.

CAPO XII (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 53 (Norma di rinvio)

1. La disciplina degli autoservizi Taxi e N.C.C. dettata dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni della Legge 21/92 non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.
2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'art. 1 della Legge 21/92 e diversi dalle autovetture valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento.

Art. 54 (Abrogazioni di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 55 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione comunale di approvazione dell'atto medesimo.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
ASSESSORI		SETTORE ECON. FINANZ.	
CONSIGLIERI		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 26/05/2023 per 55 gg.



IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li, 25-05-2023

IL RESPONSABILE